



# COMUNE DI DECIMOMANNU

## Città Metropolitana di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I. 01419800923

Posta Elettronica Certificata (PEC): [protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it)

Sito Istituzionale: [www.comune.decimomannu.ca.it](http://www.comune.decimomannu.ca.it)

### 1° Settore

e-mail responsabile: [dgarau@comune.decimomannu.ca.it](mailto:dgarau@comune.decimomannu.ca.it)

tel. 070/9667031

## PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI

CIG 72587741CD

### BANDO DI GARA

#### 1 CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

<b>Amministrazione Aggiudicatrice</b>	Comune di Decimomannu Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu C.F. 80013450921 – P.I. tel. 070/9667031 – PEC <a href="mailto:protocollo@pec.comune.decimomanu.ca.it">protocollo@pec.comune.decimomanu.ca.it</a> Sito Istituzionale: <a href="http://www.comune.decimomannu.ca.it">www.comune.decimomannu.ca.it</a>
<b>Tipologia della procedura</b>	procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
<b>Codice CPV principale</b>	CPV: 85311000-2 –Servizi di assistenza sociale con alloggio CPV: 55510000-8 – Servizio mensa
<b>Codice CIG</b>	
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	<b>15.12.2017 ore 11.00</b>
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	11.12.2017 h.11.00
<b>Prima seduta pubblica</b>	<b>18.12.2017 ore 10.00.</b>
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.i..
<b>Importo a base di gara</b>	-Canone annuo di gestione Euro 5.000,00 annui per un importo complessivo di €. 25.000,00 oltre IVA; (5 anni)
<b>Valore dei costi non soggetti a ribasso</b>	€ 0,00 (zero)
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Dott.ssa Donatella Garau – Responsabile del 1° Settore
<b>Durata della concessione</b>	5 anni,
<b>Luogo di esecuzione del contratto</b>	Comune di Decimomannu
<b>Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)</b>	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
<b>Valore della concessione</b>	€ 1.632.000,00
<b>Determinazione di Approvazione del Bando</b>	n. 1504 del 09/11/2017 RETTIFICATO CON Determinazione nr. 1549 del 16/11/2017

## 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante: [www.comune.decimomannu.ca.it](http://www.comune.decimomannu.ca.it). Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Il Presente bando verrà pubblicato: sulla G.U.R.I., sul sito dell'A.N.A.C., sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e nell'area dedicata nel sito della RAS.

1. Bando di gara
2 Disciplinare di gara
3 Capitolato speciale d'oneri.
4. Modello A – Istanza partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016
5. Modello B- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( altri soggetti con poteri di rappresentanza)
6. Modello C - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( soggetti cessati)
7. Allegato D - dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata
8. Modello E – schema offerta economica
9. Modello F – Dichiarazione presa visione dei luoghi
10 Patto di integrità
11 Avvalimento – mod. A
12 Avvalimento – mod. B
13 Avvalimento - mod C
14 DGUE

## **ART.1.INFORMAZIONI GENERALI**

### **1.1. Oggetto della procedura**

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione Comunità Alloggio per Anziani di Nuova Istituzione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, meglio descritto nel Capitolato speciale d'oneri.

L'affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione:

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5/05/2017 avente per oggetto "ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI". MODALITA' DI GESTIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012 N. 221" con la quale si è deliberato di istituire il servizio pubblico locale "Comunità alloggio per anziani" destinata ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico a rilevanza economica; di approvare la relazione per l'affidamento in concessione per la gestione Comunità alloggio per anziani predisposta congiuntamente, ai sensi dell'art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221, dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata all'atto per farne parte integrante e sostanziale; di individuare quale forma di gestione della Comunità alloggio per anziani, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. art. 164 e seguenti, a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà l'attivazione e la gestione del servizio Comunità alloggio per anziani;

Con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2017 sono stati, inoltre, stabiliti i seguenti criteri per la concessione in gestione del servizio Comunità alloggio per anziani di Decimomannu per l'individuazione del concessionario:

- a. L'importo massimo della retta mensile, riferita a posto letto, per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti è stabilita in € 1.700,00 e per anziani non residenti in € 1.800,00, tali importi non potranno essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.
  - b. il valore della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) sarà determinato dall'importo totale annuo introitabile dal Concessionario pari € 326.400,00/annuo da moltiplicarsi per il numero degli anni di durata della concessione che verrà determinata in fase di indizione di gara d'appalto;
  - c. l'importo a base d'asta della concessione: per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 5.000,00 IVA ESCLUSA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione;
  - d. il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precisate nel dettaglio nella relazione allegata all'atto e nel rispetto delle norme previste in apposito Regolamento Comunale che disciplini il servizio.
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 5/5/2017 avente per oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNITA ' ALLOGGIO ANZIANI", con la quale si è approvato il Regolamento Comunale del Servizio "Comunità Alloggio per Anziani", presso la struttura di proprietà comunale sita in via Giardini.e si è dato atto che la struttura è destinata ad ospitare anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti con una capacità ricettiva massima di 16 (sedici) posti, oltre ad eventuali altri 2 posti per emergenze solo in casi eccezionali, documentabili e per un periodo non superiore ai trenta giorni.
  - della determinazione a contrarre del Responsabile del 1° Settore n. 1504 del 09.11.2017.

Al presente bando si applicano anche le disposizioni degli artt. 164 - 173 del D.Lgs. 50/2016.

### **1.2. Procedura di gara**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Termini di validità dell'offerta: L'offerta è valida 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

### **1.3. Criterio di aggiudicazione**

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

#### **1.4. Valore della concessione e valore del contratto.**

Il valore della concessione è stimato in €. 1.632.000,00 determinato dal valore annuo di € 326.400,00 moltiplicato per il numero di anni di durata della concessione stabilita in anni 5 (cinque).

Il valore della concessione è calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 come da relazione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2017.

Il valore presunto del contratto è pari a € 1.657.000,00 ossia l'importo della concessione aumentato del canone di concessione.

**Importo a base d'asta della concessione:** per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 5.000,00 IVA esclusa, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione (5 anni) pari a 25.000,00 €.

#### **1.5. CANONE della Concessione**

Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

canone annuo di gestione fisso per la durata di anni 5 (cinque), derivante dall'offerta migliorativa in sede di gara sull'importo annuo posto a base di gara di € 5.000,00 IVA ESCLUSA soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo a base di gara di € 25.000,00 IVA ESCLUSA, determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione, 5 (cinque) anni.

Il Canone di gestione risulta determinato dalla relazione predisposta dai Responsabili del Primo e del Quinto Settore del Comune di Decimomannu approvata con Deliberazione C.C. 24/2017

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l'assenza di interferenze, sono pari a €. 0,00 (zero).

#### **1.6. Ubicazione Comunità Alloggio per Anziani**

La Comunità Alloggio per Anziani sarà ubicata nella struttura di proprietà comunale sita in via Giardini, destinata ad ospitare anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti con una capacità ricettiva massima di 16 (sedici) posti, oltre ad eventuali altri 2 posti per emergenze solo in casi eccezionali, documentabili e per un periodo non superiore ai trenta giorni.

L'immobile e l'area ad esso contigua verranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Gestore dovrà garantirne la conservazione nelle stesse condizioni o migliorarle. All'uopo, in sede di partecipazione alla gara, il concorrente dichiarerà di averne verificato le condizioni personalmente e di aver effettuato un sopralluogo, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

#### **Sopralluogo**

Il sopralluogo presso i locali di VIA GIARDINI a DECIMOMANNU è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l'appuntamento previa telefonata ai seguenti numeri 070-9667031 / 070-9667008 / 070-9667043, 1° Settore. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

#### **1.7. Durata della concessione**

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), dalla data di stipula del contratto o dalla consegna della struttura al concessionario se precedente, che dovrà essere constatata attraverso la sottoscrizione del verbale di consegna.

Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

### **1.8. Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono:

**a)** operatori privati di settore in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, fondazioni, ONLUS e cooperative sociali aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione Comunità alloggio per anziani)

**b)** i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

**c)** i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

**d)** i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

**e)** i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

**f)** le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

**g)** i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle lettere c) e d) in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

### **1.9. Requisiti di partecipazione**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di seguito indicati:

**Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura, come definiti dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

**a) Requisiti di carattere generale:** per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**b) Requisiti di idoneità professionale** (art. 83 del D.Lgs. 50/2016):

- 1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita ad attività inerenti l'oggetto della procedura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3, D.Lgs.50/2016,
- 2) Qualora trattasi di cooperativa, Iscrizione nell' apposito albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia;
- 3) Qualora trattasi di cooperativa, Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (per la regione Sardegna L.R n. 16/1997 SEZ A, o C o iscrizione ad analogo registro della regione o stato di appartenenza all'Unione Europea;
- 4) Qualora si tratti di Associazione, Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex L.n. 383/2000) ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 23/2005;

- 5) Qualora trattasi di Associazione, Iscrizione, se trattasi di ONLUS, all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del servizio;

**c) requisiti di capacità economica e finanziaria**, di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

- avere realizzato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) nel settore dei servizi socio-assistenziali per anziani in favore di soggetti pubblici e privati, non inferiore ad euro 326.400,00 medio annuo. A conferma dei requisiti di capacità economica e finanziaria: il comune potrà richiedere ai concorrenti copia dei bilanci (ovvero altri documenti analoghi) relativi al triennio preso in considerazione (2014/2016).

**d) requisiti di capacità tecnica e professionale**, di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consistenti nell'aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando (2014/2016) almeno un servizio di durata minima di due anni inerente un servizio socio-assistenziale in struttura per gli anziani (es. casa protetta, comunità alloggio, RSA.. etc) a favore di soggetti pubblici e privati. L'elenco dei servizi svolti nel triennio precedente deve indicare gli importi (esclusa IVA), la data e l'oggetto del servizio e il soggetto a favore del quale sono stati resi. I servizi, di cui al presente articolo sono comprovati da dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. Sarà cura della stazione appaltante in sede di controllo e verifica accertare la veridicità della dichiarazione (legge n.183 del 2011 art. 15). Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.

In ogni caso l'offerta congiunta, firmata da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

**RAGGRUPPAMENTI** Si rinvia all'articolo art. 48 Del D. Lgs 50/2016.

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento. Per i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, (requisiti economico finanziari e tecnico professionali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura: - la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i. Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Si precisa, inoltre, che: - nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate svolgerà; - eventuale DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento; - tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica. Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo. Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario. **CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 45**, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016. I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto. Per i requisiti di ammissione di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 si applica l'articolo 47 del D. Lgs. 50/2016. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. Ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", lo statuto del Consorzio.

**AVVALIMENTO:** L'operatore economico, singolo o in raggruppamento (di seguito "soggetto avvalente") può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), richiesti dal presente atto, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, (definito "ausiliario") anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve fornire la seguente documentazione, allegandola alla documentazione amministrativa:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, (tramite compilazione dei moduli B e C bis messi a disposizione dalla stazione appaltante);
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia;
- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Ai sensi del comma 7, art. 89 del D. Lgs. 50/2016 non è consentito, a pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto in materia di avvalimento, si fa rinvio integrale all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

**SOPRALLUOGO:** È obbligo per le concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo

#### **UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS**

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatta salva la verifica dei requisiti non accertabili attraverso tale sistema nonché gli eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale ANAC.

#### **1.10. Oneri a carico del Concessionario**

Si veda il Regolamento Comunità Alloggio per Anziani approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 5.5.2017 che seppur non materialmente allegato ne costituisce parte integrale e sostanziale, e il capitolato speciale d'oneri allegato.

#### **1.11. Richiesta di informazioni e chiarimenti**

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante fino al termine fissato per la richiesta di chiarimenti, ossia 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante: [protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it).

Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa e anche con pubblicazione nelle FAC della gara nel sito istituzionale dell'Ente.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

### **ART. 2. GARANZIE E CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP)**

#### **2.1. Garanzia provvisoria**

Le offerte dei concorrenti devono essere corredate, a pena di esclusione, da idonea garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% del valore della concessione, per un importo di €. 32.640,00 (euro trentaduemilaseicentoquaranta/00), e costituita, a scelta del concorrente: da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La fideiussione deve essere intestata alla Stazione Appaltante, avere validità per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente pena l'esclusione:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- l'impegno, ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla dell'avvenuta aggiudicazione; fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'operatore economico;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.6. b Requisiti di partecipazione.
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;

- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

Il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. FORMA SINGOLA: il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;
2. R.T.I. COSTITUITO: il soggetto garantito deve essere il R.T.I., invece il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario;
3. R.T.I. COSTITUENDA: i soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppati, che devono essere singolarmente citati, invece il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario o uno degli operatori economici mandanti.

## **2.2. Garanzia definitiva**

A garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire alla firma della Contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente bando.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;

## **2.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale)**

### **Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale)**

L'importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico può alternativamente:

- allegare copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma).
- allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I., l'operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata allegando copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il raggruppamento, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico

componente il raggruppamento, del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste.

#### **2.4. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP)**

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, stabilito in € 140,00 secondo le modalità indicate alla Deliberazione n. 1377 dell'Autorità del 21/12/2016, emanata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017, e collegandosi al link:

[www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi) Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### **2.5. Soccorso istruttorio**

*Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a DIECI giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.*

In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

### **ART. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Si rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara allegato.

### **ART. 4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE**

#### **4.1. Criteri di aggiudicazione**

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

a) offerta tecnica massimo punti 80

b) offerta economica massimo punti 20

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

#### **4.2 Modalità di svolgimento della procedura di gara**

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione di gara, all'uopo nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Si rinvia alle disposizioni del disciplinare di gara allegato.

#### **4.3 Controllo del possesso dei requisiti**

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo individuati al precedente paragrafo 1.8 - Requisiti di partecipazione.

Il controllo, sarà effettuato attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. L'operatore economico deve pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (ex AVCP): <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato%20AVCPass%20Operatore%20econ> omicoseguendo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di PASSOE, ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) – che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, documento che deve essere allegato alla "Documentazione Amministrativa", punto 5.2.

Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione della documentazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta. All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normative vigente, oltre all'escussione della cauzione provvisoria.

#### **ART.5. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI**

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione; • offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla *lex specialis* di gara;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese;
- di richiedere il rimborso delle spese per la pubblicazione di cui all'art. 66 D.lgs. 163/2006 - art. 73 del Nuovo Codice degli Appalti, in conformità al disposto dell'art. 34, L. 221/2012, all'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione;

#### **ART.6. AGGIUDICAZIONE**

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara e diviene definitiva per l'Amministrazione aggiudicatrice all'avvenuta esecuzione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva mentre l'impresa è vincolata dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii..

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, provvederà:

a) ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario, nonché all'operatore economico che segue. Il tutto anche per il tramite del sistema AVCPASS, descritto al precedente paragrafo 1.9 - Requisiti di partecipazione e punto 6 - Controllo del possesso dei requisiti.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti. In tale caso, la Stazione Appaltante, riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata con apposita nota scritta agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato all'atto dell'istanza di partecipazione ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo dei controlli si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

L'Amministrazione comunale, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, eserciterà la facoltà di cui all'art.110 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Concessionario se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Decimomannu.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

## **ART.7. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare al Comune di Decimomannu, nel termine previsto, previa richiesta dell'ufficio, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto, ivi compresi quelli comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione richiesta. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine fissato dal Comune, ovvero non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 79, c. 5-quater, D.Lgs. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

Il contratto non può' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Le spese contrattuali per diritti e segreteria da calcolare sull'importo di aggiudicazione, l'imposta di registro e di bollo sono a totale carico dell'aggiudicatario.

## **DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, e fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.lgs. n. 50/216:

di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;

di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di trasgressione alle norme del presente Disciplinare, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s'intenderà l'aggiudicatario.

## **ART.8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del

contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau.

Il Responsabile unico del procedimento è: Dott.ssa Donatella Garau Responsabile del 1° Settore.

**ART.9. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs 50/2016 e alla normativa vigente in materia.

**ART.10. FORO DI COMPETENZA:** per le controversie relative alla presente procedura è competente il Foro di Cagliari.

Decimomannu li 16 novembre 2017

Il Responsabile del 1° Settore  
Dott.ssa Donatella Garau